

ORDINANZA N° 03 del 18 MAR. 2013

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina prot. 1732 del 04/03/13 con la quale viene segnalato che n. 1 ovi-caprini allevati dal Sig. DI DIO GIOVANNI, nato a ROCCELLA VALDEMONE il 06-02-57 e residente in ROCCELLA VALDEMONE Via GARIBOLDI n. 11 con azienda in contrada MANCANELLI sono infetti di Brucellosi;
- Visti i risultati degli esami sierologici relativi a n. 84 animali comunicati dall'I.Z.S. di Barcellona P. di G. con nota n. 14771 del 20-02-2013;
- Visto il regolamento di polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
- Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- Vista La Legge 9.6.1964 n. 615 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 453/92;
- Visto il D.M. 292/95;
- Visto il D.A. del 17.03.2000 n. 31361;
- Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria degli ovi-caprini sani dello stesso allevamento;
- Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
- Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina.

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) Gli ovi-caprini riscontrati infetti di Brucellosi, identificati nel mod. 2 bis/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. DI DIO GIOVANNI e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Sequestro degli animali nei ricoveri con prescrizione tassativa di:
 - a) Ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
 - b) Il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;
 - c) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione 71° per 15 secondi;
 - d) Divieto di monta delle pecore e delle capre degli allevamenti infetti con montoni e becchi di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- 4) I feti, gli agnelli e i capretti nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modificazioni, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
- 5) Il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, e successive modificazioni, e, qualora si tratti di materiale, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzato;
- 6) Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosperso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da locali di stabulazione dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente a letame;
- 7) Gli ovi-caprini nei quali è stata costata ufficialmente la brucellosi debbono essere macellati al più presto possibile non oltre 15 GIORNI dalla notifica ufficiale, al proprietario o al detentore degli animali del mod. 2bis/33 da parte del servizio veterinario, sotto il controllo ufficiale e indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse; così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione degli ovi-caprini infetti e prima di ricostituire l'allevamento gli ovili e gli altri locali di ricovero tutti i contenitori e impianti utilizzati per gli animali debbono essere puliti e disinfettati secondo le norme del D.M. 5.7.97.;
- 8) Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali ovi-caprini non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi. I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di ovi-caprini provenienti da un allevamento infetto nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per gli ovi-caprini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;
- 9) Dopo l'eliminazione di detti ovi-caprini:
 - a) Nessun ovi-caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovi-caprini destinati all'immediata macellazione da rilasciare ai sensi del D.P.R. 8.2.54, n.320 e successive modificazioni;
 - b) Trascorse almeno tre settimane dall'eliminazione dei capi infetti tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per brucellosi; tale esame verrà ripetuto ogni sei/otto settimane fino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti; dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti;
 - c) Il ripopolamento di tali allevamenti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
- 10) Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi i controlli periodici riprenderanno non prima di sei settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri. Il Responsabile Servizio Veterinario è autorizzato a firmare le autorizzazioni allo spostamento animali infetti destinati alla macellazione.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 18/03/2013



IL SINDACO

[Handwritten signature]